

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Compensazione in senso improprio in assenza di apposita domanda o eccezione e credito di natura risarcitoria

È invero consentito ricorrere a una compensazione in senso improprio anche in assenza della proposizione di apposita domanda riconvenzionale o di una apposita eccezione di compensazione quando si è in presenza di crediti derivanti da un medesimo rapporto giuridico, dovendosi precisare che l'identità del rapporto giuridico non è esclusa quando, come nel caso di specie, uno dei crediti posti in compensazione abbia natura risarcitoria.

NDR: in senso conforme alla prima parte della massima Cass. 14688/2012.

### Tribunale di Caltanissetta, sentenza del 8.4.2020, n. 2311

...omissis...

Venendo al merito, entrambe le parti hanno eccepito l'inadempimento della propria controparte alle obbligazioni nascenti dal contratto di appalto stipulato in data 19

luglio 2013 ed in particolare hanno addebitato a reciproche condotte colpose il ritardo nel compimento dei lavori, il mancato completamento dell'opera e la successiva risoluzione del contratto, svolgendo contrapposte ingenti domande risarcitorie. Inoltre l'attrice, oltre ad avere fatto valere la pretesa risarcitoria, ha allegato la sussistenza di un credito a titolo di corrispettivo per le opere svolte.

Per comodità espositiva, si suddividerà la trattazione delle diverse domande svolte dalle parti in separati paragrafi.

La consulenza tecnica

Nel corso del giudizio è stata espletata una consulenza tecnica volta ad accertare: *omissis*. Dall'elaborato peritale emergono i seguenti dati: *omissis*

Le reciproche eccezioni di inadempimento svolte dalle parti

MM ha allegato l'inadempimento di AA alle obbligazioni di pagamento del corrispettivo previste dall'art. 8.2 del contratto di appalto.

AA ha invece eccepito l'inadempimento di MM, evidenziando come tale società si fosse rivelata incapace di eseguire l'opera nei termini pattuiti e come alla data del 31 ottobre 2013 la percentuale dei lavori eseguiti si attestasse intorno al 4.90% e fosse quindi ben lontana dalle percentuali previste nelle clausole contrattuali ai fini del pagamento degli acconti.

Orbene, alla luce della documentazione prodotta e delle risultanze della CTU, che si condividono pienamente, essendo fondate sull'applicazione di criteri tecnici esenti da censure, logicamente e congruamente motivate, previa attenta disamina di tutti i rilievi svolti dai consulenti di parte, si ritiene che siano ravvisabili rilevanti condotte inadempienti di entrambe le parti.

Per quanto riguarda la appaltatrice MM, si è rilevata la mancata redazione di un crono programma dettagliato, la mancata redazione dei report e dei SAL mensili previsti dall'art. 5.3 e 5.4. del contratto, l'esecuzione entro ottobre 2013 di una percentuale di lavori pari al 4,9% del contratto, del tutto inadeguata quindi a garantire il rispetto del termine di completamento delle opere del polo serricolo, fissato a fine novembre 2013 e della centrale fotovoltaica, previsto a fine ottobre 2013.

Per quanto riguarda AA, si è rilevato che la committente non risulta avere dato evidenza di potere adempiere agli obblighi di pagamento del prezzo ai sensi dell'art. 1.5.1. del contratto, né della realizzazione delle attività dirette all'acquisizione del diritto di superficie sul sito da parte del Comune di Gela.

Con riferimento all'aspetto dei pagamenti, la clausola 5.4. prevede che a seguito della sottoscrizione dei SAL con cadenza mensile MM.. avrà diritto di emettere la relativa fattura fermo restando che gli importi ed il pagamento delle stesse avverranno come indicati alla clausola 8.2.

La clausola 8.2.1., dopo avere indicato la misura del corrispettivo a corpo, prevede che esso verrà pagato da AA a MM.. alla data di emissione della prima fattura per un importo del 20% del prezzo, in data 30 luglio 2013 e le successive rate del 20% all'emissione delle altre quattro fatture con le scadenze dal 30 agosto al 30 novembre 2013. Il combinato disposto di tali clausole fa ritenere che il pagamento, pur se da effettuarsi nelle percentuali e con le scadenze indicate al punto 8.2., fosse subordinato alla redazione e approvazione dei report e dei SAL mensili, posto che, a norma dell'art.5, solo dopo l'emissione del SAL MM avrebbe potuto emettere le relative fatture alla scadenza di ogni mese per l'importo del 20% del prezzo.

Ne deriva che MM non può legittimamente avvalersi della facoltà di autotutela di cui all'art. 1460 cod.civ., essendo a sua volta inadempiente ai citati obblighi, da eseguire prima dell'obbligazione di pagamento gravante sulla committente AA.

In ogni caso, anche laddove si volesse accedere alla interpretazione sostenuta da MM, non vi sarebbero i presupposti per ritenere che l'inadempimento ascritto ad AA sia causa di risoluzione del contratto.

In via generale, nei contratti a prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche è necessario comparare il comportamento di entrambe le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva

entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte (Cass.civ., II, 30 maggio 2017 n. 13627).

Nella fattispecie la valutazione delle reciproche condotte porta a ritenere più grave l'inadempimento di MM.. per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo la attrice, con la stipula del contratto in esame, si è assunta l'obbligo di porre in essere tutte le attività di esecuzione dell'impianto e del polo serricolo rispettivamente entro il 30 ottobre ed entro il 30 novembre 2013, termini che, in base alla clausola n.1.6., sono considerati essenziali e non derogabili salvi i casi di forza maggiore previsti dalle clausole 5.5. e 1.1. del contratto. Pertanto, poiché nell'appalto l'appaltatore assume l'obbligo di compiere l'opera con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, MM.. avrebbe comunque dovuto essere in grado di realizzare e portare a compimento l'opera o gran parte della stessa con le proprie risorse. Al contrario, come ben evidenziato in sede di CTU, l'attrice non disponeva dei mezzi e del personale necessario a completare l'opera nei termini concordati né risulta essersi procurata tutti i mezzi occorrenti attraverso il ricorso a subappalti e forniture di terze persone. Sul punto si richiamano i rilievi svolti dal consulente alle pag. 44 e 45 della relazione peritale, in ordine al fatto che non vi è evidenza di ordini relativi ai pannelli fotovoltaici né delle almeno 15.000 tonnellate di acciaio per le strutture e le fondazioni delle serre, l'infissione degli screw-piles e la posa delle centine elementari. Tali considerazioni risultano avvalorate dalla constatazione che, a novembre 2013, quando l'impianto fotovoltaico avrebbe già dovuto essere terminato ed il polo serricolo in via di ultimazione, la percentuale delle opere realizzate da MM ed attribuibili per contratto ad AA era pari al 4,35% del totale contrattuale ovvero una percentuale irrisoria, che dimostra ulteriormente come la appaltatrice non avesse la capacità economica e di mezzi per portare avanti l'appalto.

In secondo luogo, come già esposto, MM, oltre a non avere redatto i report ed i SAL mensili propedeutici all'emissione delle fatture ed al pagamento delle rate del corrispettivo, ha proseguito nella realizzazione dell'opera fino a novembre 2013 senza che vi sia evidenza di solleciti, diffide o contestazioni inviate alla committente relative al pagamento degli acconti previsti nel contratto. Al riguardo le prime comunicazioni della appaltatrice risalgono a novembre 2013 (cfr. doc. 9-13 fascicolo attoreo). Orbene tale elemento si reputa sintomatico del fatto che la stessa appaltatrice era consapevole della necessità di procedere nell'avanzamento dei lavori per potere ottenere il pagamento ed in ogni caso è indice del fatto che l'inadempimento ascritto ad AA sia stato valutato dalla stessa appaltatrice come non grave tanto da non averla indotta a sospendere l'esecuzione delle prestazioni.

Alla luce dei formulati rilievi si ritiene quindi che l'eccezione di inadempimento svolta da MM vada rigettata e che la risoluzione del contratto si sia quindi verificata per inadempimento della stessa appaltatrice così come comunicato dalla committente nella lettera del 23 gennaio 2014.

La domanda attorea di pagamento del corrispettivo delle opere e di risarcimento del danno da anomalo andamento dei lavori e da mancato guadagno.

Il verificarsi della risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatrice MM non fa venire meno il diritto al pagamento del corrispettivo delle opere svolte.

La clausola 10.4.4. del contratto prevede che anche in caso di risoluzione del contratto per inadempimento di MM, la appaltatrice abbia diritto a ricevere il pagamento del prezzo per le opere ed attività svolte sino alla risoluzione e che *omissis* acquistino la proprietà di tali opere salvo che non preferiscano chiedere la rimozione a spese e a carico di MM. AA non si è avvalsa di tale facoltà, non risultando alcuna comunicazione in tal senso prima della proposizione del giudizio e non avendo manifestato neppure tale volontà nella comparsa di costituzione e nelle successive difese. Soltanto nella comparsa conclusionale la committente ha prospettato la inutilità di tali opere ma non

già per vizi o non conformità inerenti le lavorazioni svolte, bensì a seguito di asserite attuali modifiche al progetto.

Pertanto si reputa sussistente un credito di MM in relazione al valore delle opere svolte. Sul punto si condividono integralmente le puntuali ed argomentate considerazioni svolte dal consulente tecnico sia in punto all'an di tali richieste sia in punto al quantum e si fa quindi integrale rinvio all'elaborato peritale ed alle risposte date dal consulente alle osservazioni dei CTP. In particolare, differentemente da quanto prospettato da AA, il valore delle opere stimato dal CTU tiene conto esclusivamente delle lavorazioni che in base al contratto erano a carico di AA e non comprende la quota di quelle attribuibili a RM.

Inoltre il criterio di stima proposto dalla committente, che tiene conto dei costi esposti da MM nel bilancio del 2013, non può essere automaticamente recepito ai fini del valore delle opere, dal momento che a tal fine è imprescindibile fare riferimento al prezzo stabilito nel contratto, che tiene conto non soltanto dei costi normalmente occorrenti per la realizzazione dell'opera, ma anche del margine di profitto spettante all'appaltatore.

Va invece respinta la domanda di risarcimento del danno svolta da MM, posto che la risoluzione del contratto è stata ritenuta conseguenza dell'inadempimento della parte attrice.

I crediti di MM.

Il quadro fin qui delineato porta quindi all'accertamento del diritto dell'attrice a percepire da AA la somma di € 6.395.380,00 a titolo di saldo del corrispettivo delle opere eseguite.

5. Le domande risarcitorie della convenuta.

AA ha chiesto il risarcimento dei danni da mancato guadagno per non avere percepito gli introiti derivanti dalla produzione dell'energia elettrica da parte dell'impianto fotovoltaico e dei ricavi derivanti dallo svolgimento dell'attività agricola nelle serre.

In relazione alla prima domanda, si osserva che in base al contratto del 19 luglio 2013, il committente dell'impianto fotovoltaico è la società *omissis* (cfr. clausola 1.4.) che si è obbligata a pagare il corrispettivo in favore di MM.. ed a trasferire ad Agro la proprietà dell'impianto decorsi 25 anni dalla costituzione del diritto di superficie al prezzo del valore residuo di tali impianti (clausola 1.5.2) e a pagare il corrispettivo di 5.000.000,00 ad AA a fronte della costituzione dei diritto di superficie e della servitù di elettrodotto in favore di *omissis* (art. 1.5.1. e art. 8.3.). Differentemente da quanto allegato da AA, il corrispettivo dovuto da *omissis* non ammonta a € 5 milioni di euro annui ma alla somma di € 5 milioni onnicomprensiva.

Tuttavia non si ritiene che ricorrano i presupposti per ritenere che il pregiudizio lamentato, costituito dal mancato incasso di tale somma, sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento di MM.

Invero in primo luogo l'obbligazione di realizzare l'impianto fotovoltaico è stata assunta da MM nei confronti di *omissis* e non si rinvergono previsioni nell'ambito della disciplina contrattuale da cui inferire l'assunzione in capo a MM di obbligazioni, anche di garanzia, nei confronti di AA relativi a tale tipo di impianto.

In secondo luogo occorre considerare che, ai fini del conseguimento di tale introito, *omissis* avrebbe dovuto acquisire la proprietà dell'impianto e pagare il relativo corrispettivo a MM.. e AA acquisire il diritto di superficie dal Comune in favore di *omissis*.

Poichè Radiomarelli è fallita in concomitanza con l'instaurazione del giudizio, non vi sono sufficienti elementi per ritenere che, anche laddove MM avesse adempiuto alla propria obbligazione, AA avrebbe potuto ottenere l'utilità promessa da *omissis*.

In relazione alla seconda domanda, si ritiene che la pretesa di AA sia accoglibile nei limiti che seguono.

In tal caso il danno lamentato si reputa conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento di MM alle obbligazioni di realizzare e consegnare le serre agricole

in favore della committente AA, inadempimento determinante quindi l'impossibilità di svolgimento dell'attività agricola prevista e di conseguire i relativi proventi.

Tuttavia va escluso che il danno da mancato guadagno lamentato da AA possa essere calcolato per il periodo di 20 anni.

Invero occorre tenere conto del principio generale di cui all'art. 1227 comma 2 cod.civ. che esclude la risarcibilità dei danni che il creditore avrebbe potuto evitare con la ordinaria diligenza. Nell'ambito di tali doveri di diligenza, rientrano senz'altro quelli di attivarsi per il rimpiazzo della prestazione non conseguita. Ne deriva che a seguito dell'inadempimento di Mondello e dopo la comunicazione dell'apertura della procedura concorsuale, incidente quindi sulla possibilità concreta di proseguire nell'esecuzione dei lavori e di ultimare l'opera, AA avrebbe dovuto attivarsi per fare realizzare l'opera da terzi. Ciò non è avvenuto, né risulta allegato o dimostrato che la committente non abbia potuto trovare imprese con la capacità tecnica ed economica per eseguire i lavori o che siano sopraggiunte cause esterne determinanti l'impossibilità di eseguire l'opera.

In base a tali rilievi si ritiene quindi che, considerando i tempi occorrenti per la realizzazione dell'opera e per individuare un nuovo contraente e stipulare un nuovo contratto, il danno da mancato guadagno possa essere riconosciuto, secondo l'*idquodplerumque accidit*, per un periodo non superiore a 18 mesi.

Per quanto riguarda il quantum, si aderisce alla condivisibile stima eseguita dal CTU, che tiene conto dei dati contabili disponibili nel fascicolo e del piano industriale di AA e che correttamente detrae dal probabile rendimento conseguente all'attività agricola le componenti negative derivante dai costi prevedibili.

Pertanto il danno da mancato guadagno di AA annuale è stato determinato in € 3.600.000,00; per il periodo di 18 mesi va quindi stimato, anche ai sensi dell'art. 1226 cod.civ. secondo i criteri sopra indicati, nella complessiva somma € 5.400.000,00.

I conguagli tra i reciproci crediti.

In definitiva il credito dell'attrice ammonta a € 6.395.000 oltre Iva al 10%. Il credito complessivo della convenuta ammonta a € 5.400.000,00.

Pertanto, operata la compensazione tra i reciproci crediti, risulta dovuto in favore in favore di MM s.p.a. la somma di € 995.000,00 oltre Iva .

È invero consentito ricorrere a una compensazione in senso improprio, anche in assenza della "proposizione di apposita domanda riconvenzionale o di una apposita eccezione di compensazione" (Cass. 14688/2012) in quanto si è in presenza di crediti derivanti da un medesimo rapporto giuridico. L'identità del rapporto giuridico non è esclusa peraltro, quando, come nel caso di specie uno dei crediti posti in compensazione abbia natura risarcitoria. Sulla somma riconosciuta spettano gli interessi moratori con decorrenza dalla data della domanda giudiziale al saldo.

Le spese del giudizio

In base all'esito del giudizio, che vede una reciproca soccombenza delle parti, dato il parziale accoglimento delle rispettive domande e pretese risarcitorie, e considerato che la somma dovuta in favore di MM è comunque inferiore all'importo oggetto della proposta conciliativa, va disposta la compensazione integrale delle spese del giudizio.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta il diritto di MM. s.r.l. (già *omissis* s.p.a.) a percepire da Cooperativa fff AA fffff, per le causali indicate in parte motiva, la somma di € € 6.395.000 oltre Iva al 10%; accerta il diritto di Cooperativa AA a percepire da MM s.r.l. ,per le causali indicate in parte motiva, la somma di € 5.400.000,00; operata la compensazione tra i reciproci crediti, condanna la società convenuta al pagamento in favore di MM s.r.l. della somma di € 995.000,00 oltre Iva, oltre interessi con decorrenza dalla domanda al saldo; rigetta nel resto le altre domande svolte dalle

parti; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio, dichiarando integralmente compensate le spese di CTU.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

